RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di SABATINO PIZZANO

Avvisi bonari pagabili entro 60 giorni al via

Come cambiano i termini di pagamento e le sanzioni alla luce dell'entrata in vigore dei recenti interventi normativi.

Dal 1.01.2025, chi riceve una comunicazione bonaria a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni può beneficiare di **tempi più distesi per regolarizzare la propria posizione.** Infatti, la normativa che discende dal D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997, portando **da 30 a 60 giorni il termine per il versamento di tutte le somme dovute** oppure, in caso di scelta di rateizzazione, per il pagamento della prima rata. Questa novità riguarda le comunicazioni elaborate a partire dal 1.01.2025. In modo coerente, sono stati adeguati anche gli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e l'art. 54-bis D.P.R. 633/1972, ampliando a 60 giorni il periodo entro cui il contribuente può fornire ulteriori chiarimenti, sempre in relazione al contenuto dell'avviso bonario.
La stessa riforma non pregiudica la regola consolidata secondo cui, **se l'avviso bonario viene inviato all'intermediario** (opzione esercitata barrando l'apposita casella nel frontespizio della dichiarazione), per pagare oppure per versare la prima rata si hanno a disposizione ulteriori 30 giorni, diventando così di 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell'invito.
Rimane inoltre immutata la scadenza di 30 giorni per corrispondere le imposte legate alla **tassazione separata:** in tale scenario non si pone un problema di definizione agevolata, poiché si tratta di somme determinate d'ufficio e, se non sono saldate nel termine previsto, verranno iscritte a ruolo con le relative sanzioni da omesso o tardivo versamento.

Sottolineando ulteriori conferme legislative, restano attive le disposizioni dell'art. 10, c. 1, lett. c) D.Lgs. 1/2024, che **sospendono l'invio degli avvisi bonari dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12** (salve situazioni d'urgenza) e quelle dell'art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016, in base al quale **il nuovo termine di 60 giorni è anch'esso sospeso ogni anno dal 1.08 al 4.09.**

Non subisce variazioni la logica delle sanzioni ridotte, sebbene sia opportuno evidenziare l'impatto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, che dal 1.09.2024 abbassano la sanzione per omesso versamento **dal 30% al 25%.** In questo modo, se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione diventa pari al 12,5% (anziché il 15% precedente). Di conseguenza, la riduzione a 1/3 o a 2/3 opera adesso su una base del 25% soltanto per le infrazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024, mentre quelle anteriori mantengono la precedente aliquota del 30%.
In pratica, **per gli avvisi bonari elaborati dal 1.01.2025,** se il contribuente regolarizza nei 60 giorni in caso di liquidazione automatica, la sanzione si riduce al 10% (oppure all'8,33% se la violazione è successiva al 1.09.2024). Nel caso, invece, di controllo formale, se il pagamento (anche in forma rateizzata) avviene entro i 60 giorni, la sanzione risulta ridotta al 20%, che scende al 16,67% per le violazioni insorte dal 1.09.2024.

Riproduzione vietata - martedì 14 gennaio 2025